

Comune di Campagna(Sa) - C.F.82001170651 – Decreto N°04_2018 - Prot.n°10010 del 07.05.2018. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna ai sensi dell'art.42/bis del DPR N°327/2001 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP – RICOSTRUZIONE – PIP Ing. Antonio Soria, nato a Polla (Sa) il 14/05/1973, nella qualità di Responsabile del Settore LLPP-Ricostruzione-PIP del Comune di Campagna con sede in Largo della Memoria 1; C.F.:82001170651 e P.Iva 00775910656, a quest'atto autorizzato dall'art.107 del D.Lgs.n.267/2000, con Decreto del Sindaco Prot.n.1299 del 18/01/2018;

PREMESSO:

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale N°110 del 27.04.2000 veniva approvato il Progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione con utilizzo dei pozzi esistenti" oltre che veniva dato atto che i lavori di cui in oggetto sono da considerarsi urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 1 legge 3 gennaio 1978 n.1 e la relativa approvazione del progetto in parola equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità della costruendo opera;

- **CHE** con Nota Prot.N°3850/RIC. in data 02.03.2004, veniva indetta per il giorno 8 aprile 2004 apposita Conferenza dei Servizi ai sensi art.14 legge 241/90 e smi, al fine della formale acquisizione dei pareri di competenza degli Enti ovvero organismi interessati alla realizzazione dell'opera;

- **CHE**, a seguito del parere favorevole della Conferenza dei Servizi, con Deliberazione di G.M.N° 99 del 26.04.04, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Progetto Definitivo Generale rimodulato ed il Progetto esecutivo funzionale relativo ai "Lavori di Realizzazione Impianto di Irrigazione campi con utilizzo dei pozzi esistenti", redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti all'uopo incaricata, presentato al protocollo generale di Questo Comune in data 19.01.2004 al n°796, prevedente l'importo complessivo di Euro 2.411.835,72, pari al finanziamento ottenuto, così distinto: Quadro Economico Generale (Progetto esecutivo funzionale) - **A) Lavori a base d'asta:** a1) *Lavori da computo:* € 1.665.913,41; a2) *Spese sicurezza in computo:* € 37.998,57; a3) *Spese sicurezza fuori computo:* € 6.210,54; *Totale spesa sicurezza (a2+a3):* € 44.209,11; *Totale (a1+a3):* € 1.672.123,95; **B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:** 1) *Indennità espropriative:* € 55.000,00; 2) *Indagini geologiche:* € 4.000,00; 3) *Allacci ENEL:* € 10.000,00; 4) *Imprevisti - Accantonamenti art.26, comma 4) e art.31 bis, Legge n.109/94 e smi (5% di A):* € 61.594,59; 5) *Spese generali (12% di A+b1+b2+b3+b4):* € 216.326,22; 6) *IVA Lavori (20% di A+b2+b3+b4):* € 349.543,71; 7) *IVA Spese Generali (20% di b5):* € 43.265,24 *Totale B Somme a Disposizione Amm.ne:* € 739.729,77; *Totale Progetto A+B:* € 2.411.853,72; e con la contemporanea approvazione degli allegati elaborati relativi al Piano particellare grafico e descrittivo dei suoli interessati dai lavori da eseguirsi;

- **CHE** con nota Prot.n.7197 del 16.04.2004 e successivo sollecito Prot.n.4632 del 17.03.2005, veniva richiesto alla Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" ed all'Amministrazione Prov.le - Servizio Ambiente, Acque ed Acquedotti, il subentro da parte del Comune di Campagna nella Concessione di derivazione acqua a scopo irriguo di n° 2 pozzi, come da Disciplinare N°015 di Rep. del 5 febbraio 1988 di durata trentennale e perciò scadente nell'anno 2018;

- **CHE** con nota prot.n.5526 del 12 maggio 2005 la Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" comunicava di concedere il Nulla Osta richiesto al subentro della concessione;

- **CHE** con Decreto di Occupazione d'Urgenza N°10676 del 14.06.2005 e con successiva nota prot. N° 10729 del 14.06.2005, veniva notificato, tra gli altri, anche al Sig. Mirra Durante l'immissione nel possesso degli immobili situati nel Comune di Campagna identificati al Foglio n.73 part.IIIa n.20 occorrenti per l'esecuzione dei lavori de quo;

- **CHE** successivamente, a seguito di opportune comunicazioni, in data 30 gennaio 2006 veniva redatto il Verbale di Stato di Consistenza ed Immissione nel Possesso di parte della particella n.20 del Foglio n.73 occorrente per la esecuzione dei lavori alla presenza del proprietario Sig. Mirra Durante e regolarmente sottoscritto dallo stesso dal quale risulta che la superficie da occupare era di mq. 126,00 e sempre dallo stesso verbale risulta che nell'area erano presenti: n°8 piante di ulivo di circa 10 anni di età; n°1 pianta di fico di circa 40 anni di età; recinzione costituita da n°10 pali di sostegno di h=2 mt; recinzione h=1,20 mt. In rete metallica zincata a quadri;

- **CHE** in seguito i lavori, come da progetto approvato e finanziato, venivano regolarmente eseguiti tanto è che nella particella n° 20 del foglio 73 di proprietà del Sig. Mirra Durante, di cui al piano particellare di esproprio, nell'anno 2007 venivano realizzati: il muretto in c.a. lungo il confine dell'area interessata da esproprio, con soprastante recinzione in pannelli di ferro zincato, il manufatto edilizio contenente le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche adiacente al pozzo di presa nonché la messa in opera della cabina prefabbricata omologata ENEL per la energizzazione di tutte le apparecchiature elettriche

ed elettromeccaniche.

- **CHE** entro i cinque anni dalla data di occupazione stabiliti come per legge non è stata completata la procedura con l'emissione del decreto definitivo di esproprio e neppure sono stati prorogati i termini per l'occupazione dei suoli oggetto dell'intervento programmato;

- **CHE** il sig. Mirra Durante, in qualità di proprietario dei suoli occupati, attraverso il proprio legale di fiducia Avv. Giuseppe D'Ambrosio attivava nei confronti del Comune di Campagna l'Atto di chiamata a conciliare ex D.Lgs.n.28/2010 innanzi all'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell'ANPAR di Pellezzano (SA);

- **CHE** il Comune di Campagna aderiva al tentativo di Conciliazione giusta Deliberazione di G.C.N°23 del 05.02.2014;

- **CHE** il tentativo di Conciliazione è risultato fallito come da Verbali redatti in data 15.01.2014, 13.02.2014, 27.02.2014, 17.06.2014, 1.07.2014, innanzi al dott. Massimo Cariello, nominato Conciliatore;

- **CHE** con nota Prot.N°19260 del 26.09.2014 inviata a mezzo posta certificata all'Avv. Giuseppe D'Ambrosio, l'Ing. Giambattista Cosentino, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, comunicava l'attivazione del procedimento di cui all'art.42 bis del D.P.R. n°327/2001, invitando, altresì, lo stesso Avvocato a partecipare a tale procedimento entro il termine di 15 giorni dalla data stessa della nota;

- **CHE** entro il citato termine al Comune di Campagna non è pervenuta alcuna nota di riscontro da parte dell'Avv. D'Ambrosio sia a mezzo pec ovvero per posta ordinaria;

- **CHE** con atto di citazione acquisito al Comune di Campagna in data 7 gennaio 2015 con prot.N°177, il sig. Mirra Durante a mezzo del proprio Avv. Giuseppe D'Ambrosio ha citato il Comune di Campagna innanzi il Tribunale di Salerno al fine di:

⇒ *Accertare e dichiarare che il Comune di Campagna ha occupato illegittimamente la proprietà dell'istante e meglio identificata al foglio di mappa n.73 particella n.20 Uliveto di classe 3 are 55,50 con R.D. € 18,63 e R.A. di € 12,90.*

⇒ *Condannare il Comune di Campagna al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni subiti e subendi dall'attore sia per occupazione abusiva che danneggiamenti nella misura che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria con condanna del convenuto al ripristino della situazione di fatto.*

⇒ *Col favore delle spese e compensi di giudizio con attribuzione all'antistatario procuratore per fattane anticipazione.*

- **CHE** il Comune di Campagna si è costituito per la resistenza in giudizio avverso il succitato atto di citazione innanzi al Tribunale di Salerno conferendo apposito incarico all'avvocato di fiducia Salvatore Paolino;

TUTTO QUANTO PREMESSO:

- **CONSIDERATO** che sui terreni occupati risultano completamente eseguiti da parte del Comune di Campagna i "Lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione con utilizzo dei pozzi esistenti" e precisamente il muretto a confine dell'area interessata da esproprio, con soprastante recinzione in pannelli di ferro zincato, il manufatto edilizio contenente le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche adiacente al pozzo di presa, nonché la messa in opera della cabina prefabbricata omologata ENEL per la energizzazione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche. Il tutto al fine della migliore utilizzabilità dell'impianto di irrigazione a servizio di circa 500 ettari del territorio del Comune di Campagna;

- **VALUTATO** "preminente" l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale, con l'acquisizione dei terreni in oggetto, consistente nella realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio degli agricoltori delle Zone Alte del Comune di Campagna per una superficie estesa circa 500 ettari;

- **VISTO** l'Art.42-bis del D.P.R.n.327/2001 introdotto con l'art.34 del D.Lgs. 06.07.2011, n.98, convertito nella Legge n.111 del 15.07.2011 che testualmente recita: "art.42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la

pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi, 3,4,5,6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.....”;

- **CONSIDERATO**, altresì:

- **CHE** nella fattispecie in esame si ritiene sussistano tutti gli elementi sia oggettivi che motivazionali per l'applicazione del suddetto art.42 bis del D.P.R.n.327/2001;

- **CHE** nella valutazione comparativa con i contrapposti interessi privati si evince la netta prevalenza dell'interesse pubblico sopra evidenziato rispetto al mero interesse privato a mantenere la proprietà delle aree interessate (terreni);

- **CHE** sui terreni occupati risultano già realizzate tutte le opere previste nella progettazione approvata;

- **RITENUTO** di applicare la normativa prevista dall'art.42-bis citato del D.P.R.n.327/2001, disponendo l'acquisizione delle aree succitate con il riconoscimento al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi di detta normativa per il periodo di occupazione senza titolo;

- **VISTA** la Perizia estimativa, prot.n.5982 del 31.03.2015 e successiva integrazione Prot.n.3023 del 07.02.2017, redatte dal Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LLPP – Ricostruzione - PIP, Ing. Giambattista Cosentino, dalla quale emerge che la somma complessiva da corrispondere al Sig. Mirra Durante, per l'acquisizione delle particelle di terreno occupate, ai sensi dell'art.42-bis citato del D.P.R. n. 327/2001, risulta essere pari ad Euro 6.376,86 come dal prospetto di seguito riportato:

a) Valore venale dell'immobile: mq.126,00 x € 36,15 =	€ 4.554,90
b) Interesse del 5% annuo (2011-2016/anni 6) = € 4.554,90 x 5% x 6 =	€ 1.366,47
c) Pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (10% di a) =	<u>€ 455,49</u>
Totale complessivo =	€ 6.376,86

- **VISTA** la Deliberazione N°6 del 13.02.2017 con la quale il Consiglio Comunale di Campagna ha deliberato:

- ⇒ di confermare la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera pubblica eseguita;
- ⇒ di acquisire al patrimonio del Comune di Campagna, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis del D.P.R.327/2001 come introdotto dall'art.34 del D.Lgs.06.11.2011,n.98,convertito nella Legge n.111 del 15.07.2011, l'area di proprietà del Sig. Mirra Durante di mq.126,00 desunta dalla maggiore consistenza della particella distinta in Catasto con n. 20 del foglio n. 73 del Comune di Campagna;
- ⇒ di dare mandato all'Ing. Giambattista Cosentino, nella sua qualità, di predisporre tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al fine di pervenire alla emissione del Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna della citata particella di terreno ex 20 foglio n°73 ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

- **CHE**, al fine di individuare catastalmente il numero di particella e la effettiva superficie di terreno realmente utilizzata per la realizzazione dell'intervento programmato, l'Ing. Giambattista Cosentino conferiva al Geom. Albano Iannece, tecnico convenzionato con il Comune di Campagna a far data dal 18.05.2015, l'incarico di redigere apposito tipo di frazionamento catastale del terreno stesso;

- **CHE** in data 03.03.2017 il Geom. Albano Iannece, come da incarico ricevuto, depositava presso il Comune di Campagna il citato tipo di frazionamento acquisito al prot.n.5088 del Settore Urbanistica;

- **CHE** da tale tipo di frazionamento, approvato dall'Agenzia del Territorio di Salerno in pari data 03.03.2017 con prot.2017/SA0052547 è risultato che la superficie di terreno utilizzata dal Comune di Campagna per la realizzazione dei lavori previsti effettuati nell'anno 2006, risulta complessivamente di mq.109,00 ed identificata con la particella n.683 del foglio n.73;

- **CHE**, a seguito di quanto sopra con Determinazione Num. Gen.le 510 del 06.04.2017 e Num. Area 53

del 03.04.2017 del Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LLPP – RICOSTRUZIONE - PIP, veniva liquidata al sig. Mirra Durante, quale proprietario della particella n.683 (ex n.20) del foglio n.73 interessata dai lavori, l'indennità di esproprio, per una superficie di terreno utilizzato di mq.109,00, per l'importo ricalcolato sulla superficie definitiva pari ad € 5.713,50, comprensivo di capitale + interessi valutato ai sensi dell'art.42-bis citato del D.P.R.n.327/2001, come di seguito riportato:

a) Valore venale dell'immobile: mq. 109,00 x € 36,15 =	€ 3.940,35
b) Interesse del 5% annuo (2011-2017/anni 7) = € 3.940,35 x 5% x 7 =	€ 1.379,12
c) Pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (10% di a) =	€ 394,03
Totale complessivo =	€ 5.713,50

giusto Ordinativo di pagamento n. 868 emesso in data 06.04.2017 e regolarmente quietanzato;

- **VISTO** l'art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001 come introdotto dall'art.34 del D.Lgs.06.11.2011, n.98, convertito nella Legge n. 211 del 15.07.2011;

- **VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

DECRETA

- **ACQUISIRE** al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna, ai sensi e per gli effetti dell'art.42- bis del D.P.R.n.327/2001 come introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 06.11.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011, i fondi di proprietà del Sig. Mirra Durante, nato a Campagna (SA), il 28.03.1953, ed ivi residente alla via Romandola n.54, catastalmente individuati come segue:

Foglio N°73 – Particella N°683 (ex 20) per una superficie di mq.109,00.

- **RITENERE** che detti fondi sono a tutti gli effetti di legge trasferiti in proprietà in capo al Comune di Campagna (SA) in relazione al disposto dell'art.42-bis del D.P.R.n.327/2001 e smi.

- **DARE ATTO** che al Sig. Mirra Durante è stata liquidata la somma di € **5.713,50**, a titolo di risarcimento ai sensi e nei termini previsti dall'art.42-bis del D.P.R.n.327/2001 e smi.

- **DARE ATTO** che il presente Decreto sarà notificato al Sig. Mirra Durante nato a Campagna (Sa), il 28.03.1953, ed ivi residente alla via Romandola n.54, nelle forme previste per legge.

- **DARE ATTO** che la notifica del presente Decreto al Sig. Mirra Durante nato a Campagna(Sa), il 28.03.1953, ed ivi residente alla via Romandola n.54, comporta il passaggio del diritto di proprietà al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna.

- **DARE ATTO** che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del Decreto di esproprio.

- **STABILIRE** che il presente atto sarà presentato per la trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari ed al competente Ufficio del Territorio per la voltura catastale e pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito del Comune di Campagna.

- **STABILIRE** che avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

Il Responsabile Settore LLPP – RICOSTRUZIONE - PIP
f.to Ing. Antonio Soria